



Sentenza n. 49/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Emma Rosati	Presidente
Pasquale Fava	Consigliere
Chiara Vetro	Cons. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 12957 del Registro di Segreteria,
PROMOSSO DA: **Gentili Paolo**, C.F. GNTPLA72B18L117Z,
nato a Terni il 18 febbraio 1972 e residente a Narni, Strada
di Fabbrucciano n. 36, rappresentato e difeso, giusta delega in
calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Simona Rossi ed elet-
tivamente domiciliato presso lo Studio della medesima, in Peru-
gia, Piazza Piccinino n. 9;

CONTRO: **Pastore Federico**, nato a Foligno (PG), il
31/12/1968, C.F. PSTFRC68T31D653Q e residente in Perugia,
Largo Madonna Alta n. 32, con Studio in Perugia, Via Cimarosa
50/B;

E NEI CONFRONTI DI: **Papi Nicola**, nato a Terni il
07/06/1964 e residente a Sangemini, Via Campo dei Fiori n.
87, C.F. PPANCL64H07L117A, rappresentato e difeso,

nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12266 dagli Avv.ti Luca Patalini e Fabio Buchicchio ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Perugia, Via G. Oberdan n.15; **Eroli Giovanni**, nato a Terni il 21/12/1964 ed ivi residente in Via Francesco Mancini n. 23, C.F. RLEGNN64T21L117B, rappresentato e difeso, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12266 dall'Avv. Dino Patroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Nannarone in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi n. 8; **Di Marco Franco**, nato a Spoleto il 04/06/1944 ed ivi residente in Via San Tommaso n. 20, C.F. DMRFNC44H04I921U, rappresentato e difeso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12266 dall'Avv. Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Perugia, Via Bartolo n. 10.

AVVERSO: il decreto di liquidazione provvisoria dei compensi al C.T.U. n. 15/2019 emesso dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria in data 28 ottobre 2019 e depositato in data 29 ottobre 2019, nell'ambito del giudizio di responsabilità iscritto al n. 12266 del Registro di Segreteria. Detto decreto è stato comunicato via pec al procuratore costituito nel suddetto giudizio in data 29/10/2019.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi, all'udienza camerale del 12 febbraio 2020, con l'assistenza della Segretaria, dott.ssa Melita Di Iorio, il relatore,

nella persona del Cons. Chiara Vetro, l'Avv. Simona Rossi per parte ricorrente e, giusta delega agli atti, in sostituzione dell'Avv. Massimo Marcucci per Di Marco nonché l'Avv. Buchicchio, anche in sostituzione dell'Avv. Patalini, per Papi. Assente la Procura Regionale.

FATTO e DIRITTO

- Con ricorso depositato il 28 novembre 2019, il sig. Gentili Paolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Rossi, ha presentato opposizione avverso il decreto di liquidazione provvisoria del compenso del C.T.U. emesso dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 28 ottobre 2019 nell'ambito del giudizio di responsabilità n.12266, sotto molteplici profili.

Ad avviso del ricorrente detto provvedimento risulterebbe censurabile sia con riferimento al *quantum* liquidato, sia in quanto l'operato del CTU apparirebbe affetto da radicale nullità, per i motivi già esposti nel corso del dibattimento, di cui al precitato giudizio n.12266, motivi, peraltro, analizzati e risolti - nel merito - nella sentenza definitiva del predetto giudizio, n. 93/2019, *medio tempore* pubblicata (in data 4 dicembre 2019).

Assumendo gravi violazioni del contraddittorio, in seno al ricorso è stata altresì presentata istanza cautelare, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione provvisoria, da concedersi *inaudita altera parte*.

Parte ricorrente ha concluso quindi per la sospensione del provvedimento e, in via principale, per la revoca dello stesso; in via subordinata, per la modifica del medesimo nella misura ritenuta più congrua.

- Come *infra* accennato, in data 4 dicembre 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 93 nella quale, alla statuizione provvisoria di liquidazione del compenso al C.T.U. faceva seguito la statuizione definitiva, che confermava il *quantum* liquidato, accollando però la somma in capo a tutti i convenuti in via solidale, in quanto condannati.

- Il Presidente della Sezione, con decreto datato 12 dicembre 2019, ha fissato l'udienza camerale per la data odierna, assegnando il termine di 10 giorni prima della stessa per la costituzione delle parti.

- Con memoria depositata in data 7 gennaio 2020 si è costituita in giudizio la Procura regionale, evidenziando che, a seguito della definizione con sentenza del giudizio di primo grado, tutte le contestazioni (siano queste relative ad ipotetici *errores in procedendo* ovvero *in iudicando*) si trasformano automaticamente in motivi di impugnazione, e devono essere dedotte nell'ambito del giudizio di secondo grado.

Sulla base di tale assunto, la Procura ha chiesto volersi dichiarare il ricorso in questione improcedibile o, in subordine, il rigetto dello stesso nel merito.

- In data 12 febbraio 2020 si sono costituiti in giudizio Nicola

Papi, con gli Avv. Patalini e Buchicchio, e Franco Di Marco, con l'Avv. Marcucci, aderendo alla prospettazione di parte ricorrente.

- Nella Camera di consiglio tenutasi in pari data (12 febbraio 2020) la difesa di Gentili (e Di Marco) ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in atti ed ha altresì chiesto termine per il rinnovo della notifica del ricorso al C.T.U., non costituito. L'Avv. Buchicchio si è associato alle richieste, comunicando l'intervenuto appello avverso la sentenza di cui al giudizio n. 12266.

- Tanto premesso, va precisato che la sentenza n. 93 già menzionata, sullo specifico punto *de quo agitur*, ha statuito quanto segue: “L'art. 97, VI comma, c.g.c. statuisce “Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere”.

Le competenze del C.T.U. dott. Federico Pastore sono state quindi liquidate, come da istanza depositata dal Consulente in data 26.1.2019, nell'importo di € 15.384,51, oltre rimborso forfettario (12,50%), contributo integrativo (4%), IVA (22%) e spese sostenute, per complessivi € 35,06; l'importo de quo era comprensivo anche di quanto era già stato liquidato al C.T.U medesimo - ex Ordinanza n. 16/2018 del 25/5/2018 - a titolo di

anticipo.

Ciò premesso, il decreto presidenziale n. 15/2019 del 28-29/10/2019, di provvisoria liquidazione al C.T.U. del quantum - nelle somme come più su specificate - è dunque revocato, nella parte in cui ha posto provvisoriamente a carico del convenuto maggiormente responsabile il totale dell'importo liquidato al C.T.U.; detta parte viene, conseguentemente, sostituita dalla presente statuizione definitiva, con conferma del quantum (nella somma di € 15.384,51, oltre rimborso forfettario (12,50%), contributo integrativo (4%), IVA (22%) e spese sostenute, per complessivi € 35,06), già comprensivo della prima liquidazione e viene addossato solidalmente a carico di tutti gli odierni condannati”.

Ciò rappresentato, tutte le doglianze relative alla definitiva liquidazione possono – e debbono – dunque essere oggetto di specifico motivo di impugnazione innanzi alla competente sezione d'appello; il ricorso in questa sede, di conseguenza, è inammissibile. Il suddetto esito consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni prospettate.

Quanto alla richiesta di sospensiva, non si ravvisano in fattispecie – né vengono provati - gli estremi del *fumus boni iuris* né tanto meno del *periculum in mora*; la relativa istanza è dunque rigettata.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale regionale per l'Umbria

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12957 del Registro di Segreteria,

- dichiara inammissibile il ricorso;
- rigetta l'istanza cautelare;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2020.

L'Estensore
(Chiara Vetro)

F.to

Il Presidente
(Emma Rosati)

F.to

Depositata in Segreteria il giorno 21 luglio 2020.

Il Direttore della Segreteria
(Melita Di Iorio)

F.to